

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Onorevole Andrea Orlando
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Al Presidente della Commissione Parlamentare per il controllo sull'attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale
Onorevole Senatore Tommaso Nannicini
tommaso.nannicini@senato.it

Al Membro della Commissione permanente del Lavoro e delle Politiche Sociali
Onorevole Senatore Iunio Valerio Romano
iuniovalerio.romano@senato.it

Al primo firmatario dell'Interrogazione Parlamentare Atto di Sindacato Ispettivo n. 4.07385
Onorevole Senatore Maurizio Buccarella
maurizio.buccarella@senato.it

Alla Procura Generale della Corte di Conti delegata all'esercizio del controllo delle casse previdenziali privatizzate
procura.generale.segreteria@corteconticert.it

E, p.c. a tutti gli Enti, Ministeri Vigilanti e coinvolti e interessati - Loro Sedi

<dgprevidenza.div4@pec.lavoro.gov.it>, <commentigestori@senato.it>, <com_enti@camera.it>, <segretariatogenerale@lavoro.gov.it>, <segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it>, <segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it>, <gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it>, <segreteriasottosegretarioaccoto@lavoro.gov.it>, <rossella.accoto@senato.it>, <segreteria.ministro@mise.gov.it> <dgprevidenza.div4@pec.lavoro.gov.it>, <commentigestori@senato.it>, <com_enti@camera.it>, <segretariatogenerale@lavoro.gov.it>, <segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it>, <segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it>, <gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it>, <segreteriasottosegretarioaccoto@lavoro.gov.it>, <rossella.accoto@senato.it>, <segreteria.ministro@mise.gov.it>, <mef@pec.mef.gov.it>, <ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it>, <segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it>, <segreteria.capogabinetto@mef.gov.it>, <capo.gabinetto@giustiziacert.it>, <urp@corteconticert.it>, <protocollo@pec.anticorruzione.it>, <segreteria.dica@mailbox.governo.it>, <segreteria.dica@mailbox.governo.it>, <g.diamare@governo.it>, <presidente@pec.governo.it>, <sezione.controllo.enti@corteconticert.it>, <lazio.procura@corteconticert.it>

E p.c. Al Sindacato **USB – SLAG (ROMA)**
già promotore di una istanza di interpello al Ministero
del Lavoro



E, p.c. Al collega Geom. 
già promotore di alcune istanze di interesse alla
CIPAG



E, p.c. Agli organi di stampa con separato invio

Oggetto:

- **Segnalazione dell'illegittimità dell'Iscrizione coattiva d'ufficio, praticata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) nei confronti dei geometri che possiedono i requisiti per la non Iscrizione;**
- **Richiesta informazioni sull'Interrogazione a risposta scritta dell'Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07385 pubblicato il 19 aprile 2017, nella seduta n. 808. Aggiornamenti al 31.07.2020**

Rivalba (To) 27.05.2022

Buongiorno.

Con la presente, si segnalano le gravi irregolarità nell'Iscrizione coattiva d'ufficio messe in atto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) nei confronti di quella categoria di geometri, che possedendone i requisiti, non ne sono tenuti.

Tali requisiti sono, come recita il comma 2 della Legge n. 773/82:

- **L'Iscrizione alla Cassa è facoltativa** per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

Ben diverso dal comma 1, che riporta:

- L'Iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano lo libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Riferimenti Normativi per l'Iscrizione alla Cassa Geometri: Legge n. 773 del 20.10.1982 art. 22.

Mi rivolgo innanzitutto al Ministro Andrea Orlando, subentrato all'Onorevole Nunzia Catalfo, all'Onorevole Senatore Tommaso Nannicini, all'Onorevole Senatore Iunio Valerio Romano, e all'Onorevole Senatore Maurizio Buccarella, ai quali avevo già indirizzato la mia precedente lettera del 09.12.2021, per richiedere cortesemente e nuovamente, informazioni sull'esito dell'Interrogazione a risposta scritta dell'Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07385 pubblicato il 19 aprile 2017, nella seduta n. 808, inerente la facoltà (escludendosi pertanto l'obbligatorietà) dell'Iscrizione alla Cassa per quella categoria di geometri che possiedono determinati requisiti.

1. In primis, al Ministro Andrea Orlando, subentrato all'ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Onorevole Nunzia Catalfo, cui ho già precedentemente inoltrato richieste rimaste purtroppo inevase, che qui richiamo, vedi lettera inviata il 09.12.2021, il 05.08.2020, il 04.11.2019, il 16.09.2019, altra del 27.09.2019 (a segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it, inviata da [REDACTED] oltre ad altra del 29.1.2019, assieme all'ex Ministro Luigi Di Maio, poi, n. 2 lettere inviate precedentemente all'ex Ministro Luigi Di Maio e Onorevole Senatore Sergio Puglia, in data 02.09.2018, e 29.09.2018, e di nuovo all'ex Ministro Luigi Di Maio, in data 11.02.2019.

Segnalo altresì che in data 02.02.2022, ho ricevuto risposta da Codesto Ministero, nella persona della Dott.ssa Gabriella Galazzo, in cui mi segnalava che avrei dovuto procedere mediante Interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, e per tale cosa mi sono rivolto e appoggiato con altri numerosi colleghi all'Unione Sindacale di Base (USB), che ha poi proceduto a inoltrare quanto richiesto, in data 01.03.2022, come riportato più avanti.

2. Al Presidente della Commissione Parlamentare per il controllo sull'attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale, Onorevole Tommaso Nannicini, subentrato all'Onorevole Senatore Sergio Puglia, già informato con lettere in data 09.12.2021, il 05.08.2020, il 04.11.2019, il 02.09.2018 e 29.09.2018, assieme all'ex Ministro Luigi Di Maio, e altra in data 01.10.2019, rimaste anch'esse inevase.
3. Al Membro della Commissione permanente del Lavoro e delle Politiche Sociali Onorevole Senatore Iunio Valerio Romano, a cui solo in data 09.12.2021, il 05.08.2020, il 04.11.2019 inoltrai tale richiesta, non ricoprendo prima tale incarico (da che mi risulta), di cui ho avuto riscontro in data 06.11.2019, e che ringrazio, in cui mi comunicava *“mi confronto con i colleghi, per capire se vi sono iniziative in corso con riguardo al caso da Lei prospettato.”* Purtroppo, non ho più avuto riscontri!
4. Al primo firmatario dell'Interrogazione Parlamentare Atto di Sindacato Ispettivo n. 4.07385 Onorevole Senatore Maurizio Buccarella, che ha dato altrettanto seguito di riscontro (immediato, e pertanto con l'occasione lo ringrazio nuovamente) in data 7 ottobre 2019, alla mia lettera del 4 ottobre 2019, in cui mi comunicava testualmente *“Credo sia senz'altro opportuno provvedere con un nuovo atto ispettivo parlamentare che, anche alla luce delle rilevanti novità giurisprudenziali, imponga al Governo di intervenire, quale istituzione demandata alla vigilanza e controllo dell'attività delle Casse professionali, per far interrompere immediatamente le iniziative coattive recuperatorie illegittimamente azionate da Cipag”*, oltre a comunicarmi la sua disponibilità, e successivamente con mail del 06.11.2019, che qui riporto: *“riscontro la sua in calce (così come la successiva ricevuta ieri), comunicandole che ho appena parlato con il Sen. Sergio Puglia che a breve esaminerà quanto esposto e sollecitato e con cui, magari insieme, promuoveremo una nuova interrogazione*

parlamentare aggiornata con la Cassazione del 31 ottobre scorso...), oltre a 05.08.2020, e 09.12.2021. Purtroppo da allora non ho più avuto riscontri!

5. A tutti gli Enti, Ministeri Vigilanti e soggetti coinvolti e interessati, Loro Sedi.

Si riportano alcuni passi della predetta Interrogazione parlamentare:

La CIPAG, da alcuni anni a questa parte, giusta la disposizione di cui all'art. 5 del proprio statuto e di una a giudizio degli interroganti distorta lettura della disposizione di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 773 del 1982, iscrive d'imperio alla cassa soggetti i quali, secundum legem, dovrebbero (devono) esserne esclusi.

La materia è disciplinata dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, ... come sopra riportato.

Si deve inoltre rilevare, che il gravissimo abuso perpetrato dalla CIPAG è stato censurato, da diversi Tribunali, Corti d'Appello, e Corte di Cassazione, che hanno statuito anche quello che per legge consentiva alla stesso di delegiferare. come riportato in appresso:

Si riportano le argomentazioni della Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 533/2019 pubbl. il 06.08.2019 – RG n. 774/2018, che bene esprimono quanto stabilisce la legge:

“L'art. 2 del D.Lgs. 509/1994 (di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, L. 537/1993 in materia di trasformazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in persone giuridiche private) ha stabilito: “1. Le associazioni o le fondazioni (risultanti dalla trasformazione degli enti previdenziali, a seguito della loro privatizzazione, n.d.e.) hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale (...).”

A tale disposizione ha fatto seguito l'art. 3, comma 12, della L. 335/1995 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) – che costituisce la base giuridica delle modifiche statutarie deliberate dal Comitato dei delegati della Cassa, approvate con D.M. 27.2.2003, che hanno riformato i presupposti dell'iscrizione obbligatoria – che ha stabilito quanto segue: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico

nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti ... Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.

L'autonomia degli enti, quindi, incontra i limiti imposti – oltre che dalla stessa disposizione che la prevede (art. 2 D.Lgs. 509/1994, anche – dalla previsione specifica (nel secondo periodo dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995) dei provvedimenti che gli enti possono adottare in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio.

Si tratta, come sopra riportato, dei *“provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata”*. Ne risulta, quindi, la definizione dei tipi di provvedimento da adottare – identificati in base al loro contenuto (*“variazione delle aliquote contributive, ... riparametrazione dei coefficienti di rendimento ... ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”*) – e della imposizione del *“rispetto del principio del pro rata”*: coerentemente, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esercitarsi unicamente nella scelta di uno di quei provvedimenti (che costituiscono *“una sorta di numerous clausus”*: così Cass. 22240/2004) ed, in ogni caso, nel rispetto del principio del *pro rata*.

Esula, pertanto, dal novero dei provvedimenti adottabili dalle Casse privatizzate qualsiasi deliberazione (quali, nella specie, le delibere del 27.5.2002 e del 27.11.2002 del Comitato dei delegati della Cassa Geometri, approvate con D.M. 27.2.2003, che hanno, tra l'altro, modificato l'art. 5 dello Statuto) che introduca il principio di iscrizione automatica alla Cassa per tutti i geometri iscritti agli Albi professionali, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione (in contrasto con – ed in intenzionale superamento del – il previgente principio dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per i geometri iscritti agli Albi professionali che esercitino la libera professione con continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ex art. 22 L. 773/1982).

Tali deliberazioni, evidentemente, non costituiscono né una *“variazione delle aliquote contributive”*, né una *“riparametrazione dei coefficienti di rendimento”*; ma esse non costituiscono neppure un nuovo *“criterio di determinazione del trattamento pensionistico”*, perché non si limitano a modificare la misura (il *quantum*) dei trattamenti pensionistici degli iscritti ma pretendono di modificare i presupposti per il riconoscimento del diritto (*l'an*) al trattamento pensionistico, innovando i presupposti dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa e, pertanto, modificando l'estensione della platea degli assicurati.

Esse si pongono, quindi, in contrasto palese con il consolidato orientamento della S.C. secondo cui i poteri attribuiti alle casse privatizzate *“riguardano i criteri di determinazione della misura dei*

trattamenti pensionistici – peraltro con una severa protezione delle situazioni in via di maturazione (cfr. il criterio del pro rata) – e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione” (Cass. 17783/2005: giurisprudenza costante, da ultimo v. Cass. 7516/2017).

Anche il D.Lgs. 103/1996 (di attuazione della delega conferita dall'art. 2, co. 25, L. 335/1995, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), invocato dall'appellante, attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di emanare Statuti e Regolamenti che contengano, fra l'altro, *“la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria”* dei liberi professionisti e la definizione delle *“modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione”* [art. 6, co. 1, lett. a) e co. 4, lett. a)], ossia il potere di determinare il *quomododell'iscrizione* e dell'accertamento dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria, ma non attribuisce certamente alle Casse il potere di autodeterminare i requisiti per l'iscrizione e, quindi, di stabilire chi debba essere assicurato e chi no.

Né la Cassa appellante può pretendere che i provvedimenti che hanno rideterminato i presupposti per l'obbligatorietà dell'iscrizione debbano essere considerati sanati grazie all'art. 1, c. 763, L. 296/2006: sul punto, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiarendo che *“l'ultimo periodo del c. 763, per il quale ‘Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma [ovvero degli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509] ed approvati dai Ministeri vigilanti prima data di entrata in vigore della presente legge’, non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse ... Esso va, invece, interpretato nel senso che la disposta salvezza, non vale a sanare la eventuale illegittimità dei precedenti provvedimenti regolamentari, ove essi siano stati adottati in violazione della legge vigente al momento della maturazione del trattamento pensionistico, di talché gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, ... deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare rationetemporis (sentenza n. 8847 del 2011 cit.), ovvero, ‘le precedenti disposizioni regolamentari adottate dalle Casse privatizzate, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, sono valutate avendo come parametro di legittimità il nuovo c. 12, art. 3, cit., senza necessità di essere reiterate’ (sentenza n. 13612 del 2012, cit.). La disposizione del c. 763, in altre parole, riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate”* (Cass. SU 17742/2015; nello stesso senso, Cass. SU 18136/2015). Questa conclusione non muta neppure dopo l'introduzione dell'art. 1, co. 488, della L. 147/2013, che ha previsto che *“L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli*

atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine": le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che il legislatore è intervenuto con questa norma di interpretazione autentica *“senza influire sulla portata del pro rata contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 3, c. 12, della legge 335, bensì esplicitando la portata che ha la formulazione successiva, introdotta dall'art. 1, c. 763, della legge 296, ed incidente solo sulle fattispecie pensionistiche decorrenti da data successive al 1° gennaio 2007 ... Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto ... di rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate ... ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 27.12.06 n. 296”* (Cass. SU cit.)”.

Tali argomentazioni, integralmente condivise dal collegio, sono state infine confermate con recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. sez. lav. 22.2.2019 n. 5375). La Corte di legittimità, prendendo in esame la problematica della compatibilità del disposto dell'art.22 L. 773/82 con il nuovo Regolamento della Cassa (nello specifico art.3, comma 1 in vigore dal 1.1.2003), ha ritenuto che detto Regolamento *“non poteva introdurre una deroga al disposto dell'art.22, comma 2, L. n.773/1982...ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla Cassa eliminando le categorie degli iscritti facoltativi ossia di coloro che , iscritti all'Albo, fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cassa. La violazione del disposto dell'art.22 cit. comporta, pertanto, l'illegittimità della citata disposizione regolamentare”* (sent. cit. pagg. 4 e 5).

Si elencano le sentenze della Corte di Cassazione inerenti:

- a. Sentenza Corte di **Cassazione, sez. Lavoro n. 7010 in data 05.04.2005** (già anche citata nella recente Cass. 5375/19), contro la cassa Geometri, per sancire che la delegificazione consentita alle casse privatizzate, così come prevede l'art. 3 comma 12 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, attribuisce loro solo il potere di *“adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”*, e quindi, i poteri attribuiti riguardano solo i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici, e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione (escludendosi pertanto, il potere di estendere l'obbligo dell'iscrizione automatica a tutti).
- b. Sentenza Corte di **Cassazione, sez. Lavoro n. 32595 in data 17.12.2018**, contro la cassa Geometri, che conferma esattamente la precedente Sentenza n. 7010 del 05.04.2005.

- c. Per analogia, vedesi anche sentenze Corte di Cassazione per altre casse privatizzate, che come la cassa Geometri, sottostanno tutte alle stesse identiche Leggi: Cassaz. **n. 22240/2004**, Cassaz. Sez. Lavoro n. 18920 del 5.11.2012, Cassaz. Sez. unite n. 17742 dell'8.9.2015, l'ordinanza Cassaz. Lavoro n. 7568 del 23.03.2017, e la sentenza Cass. n. 423 del 10.1.2019; e sia nei confronti della cassa dei Commercialisti, con la sentenza Cass. n. **25212/09**, a cui seguono le note cinque sentenze gemelle del 2009 (nn. 25029/09 25030/09, 25211/09, 25212/09, 25301/09), sempre per la cassa Commercialisti la sentenza Cassaz. Lavoro n.7516 del 23.03.2017, e la sentenza Cass. n. 180 dell'8.1.2019, ecc. ecc.
- d. Sentenza Corte di **Cassazione n. 1305 del 21.01.2013**, con ricorso presentato proprio dalla Cassa per far valere il principio della "continuità" nell'esercizio della professione, che sancisce: *"La necessità, ai fini dell'iscrizione alla Cassa, del requisito dell'esercizio con carattere di continuità dell'attività libero professionale è espressamente prevista dall'art. 22 della L. n. 773 del 1982, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 14, L. n. 236 del 1990. In tal senso è l'inequivoco tenore letterale del primo comma il quale così recita: "L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli Albi professionali dei Geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria". La interpretazione accolta risulta, inoltre avvalorata da ulteriori disposizioni contenute nella legge. Viene in rilievo in primo luogo il secondo comma dell'art. 22 nel testo modificato, il quale sancisce che "L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli Albi dei Geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale" così ribadendo nuovamente la necessità che vi sia espletamento di attività libero professionale con carattere di continuità"*.
- e. Sentenza Corte di **Cassazione n. 16837 in data 07.07.2017**, contro la Cassa Geometri, in cui la Corte ha confermato di non volersi discostare dal pregresso e costante filone interpretativo giurisprudenziale, ribadendo che affinché la Cassa Geometri possa richiedere una contribuzione previdenziale, iscrivendo obbligatoriamente un soggetto titolare del diploma di geometra, occorre che essa compri l'esercizio della professione con carattere di continuità.
- f. Sentenza Corte di **Cassazione, sez. Lavoro n. 5375 in data 22.02.2019**, contro la cassa Geometri, per sancire che la stessa *"non poteva introdurre una deroga al disposto dell'art. 22, comma 2, L. n. 773/1982 ("L'Iscrizione alla cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.") ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla cassa eliminando le categorie degli iscritti facoltativi ossia di coloro che, iscritti all'Albo, fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla cassa. La violazione del disposto dell'art. 22 cit. comporta, pertanto, l'illegittimità della citata disposizione regolamentare."* (ex art. 3, comma 1, Regolamento della Cassa in vigore dal 1°1.2003, ora art. 5 dello statuto cassa).
Con ciò, chiarendo in maniera inequivocabile sull'illegittimità dell'iscrizione coattiva praticata dalla cassa, nei confronti di quei geometri che *"iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale"*, hanno scelto di non iscriversi anche alla cassa.

- g. Ordinanza Corte di **Cassazione, sez. Lavoro n. 28109 in data 31.10.2019**, contro la cassa Geometri, per ribadire e confermare tutte le sentenze di legittimità precedenti, con particolare riferimento alla Cassaz. sez. Lavoro n. 5375 in data 22.02.2019.
- h. Sentenza Corte di **Cassazione, sez. Lavoro n. 16564 in data 31.07.2020**, contro la cassa Geometri, che ribadisce e conferma quanto sancito nelle due precedenti sentenze n. 5375 del 22.2.2019, e n. 28109 del 31.10.2019, ossia l'illegittimità dell'iscrizione praticata d'ufficio, quando sussistono le condizioni di facoltività di cui al comma 2 dell'art. 22 Legge n. 773/1982 oltre ad affermare il principio della restituzione dei contributi soggettivi e integrativi indebitamente versati o riscossi in forza di tale illegittima Iscrizione alla Cassa.
- i. Sentenza Corte di **Cassazione Sez. Unite n. 7645 del 01.04.2020**, dove viene riconosciuta la responsabilità personale degli Amministratori per Danno Erariale, essendo la Cassa equiparata ad un Ente di pubblica utilità.
- j. Sentenza Corte di **Cassazione sez. Lavoro, n. 4568 del 19.02.2021**, meritevole a mio avviso di alcune puntuali precisazioni.

Si premette che è risultata favorevole alla Cassa Geometri, per il semplice motivo che il ricorrente geom. D. P., non ha dimostrato di essere già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (INPS come coltivatore diretto), e pertanto non rientrante nella casistica dell'art. 22, comma 2, legge 773/82. Conseguentemente gli sono stati attribuiti i veri e propri contributi previdenziali (ai fini pensionistici, beninteso possedendone i requisiti), seppur minimi in quanto non ha prodotto alcun reddito, che comprendono il contributo soggettivo (art. 10, 1° e 2° comma), il contributo integrativo (art. 11) e il contributo di maternità, pari a circa € 5.000,00 annui.

Tale Sentenza Cassaz. n. 4568/21, così come formulata presenta diverse ambiguità, e se non letta nella maniera corretta, può dar adito a opinabili interpretazioni. E' il caso di alcuni punti contraddittori e fondamentali in essa riportati. Ci riferiamo ai punti 8., 9., 10., 11., 12., 13..

Tali punti, enunciano dei principi corretti se riferiti al caso del ricorrente (di tale sentenza), geom. D. P., che è risultato soccombente per non aver provato di essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (INPS).

Quando invece taluni punti enunciano dei principi che si vorrebbero rivolgere indistintamente a tutti quei geometri che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione (come il sottoscritto), ci troviamo di fronte ad inesattezze e vistosi errori, oltre che contro Legge. Ci riferiamo alla contraddittorietà palese tra i punti 8.-10.-11.-12.-13., con il punto 9., che anche la recente Ordinanza Interlocutoria della Cassazione n. 5352 del 18.2.2022 ha evidenziato come: *“essendo tale da suscitare perplessità sulla validità dei limiti posti in via generale dall'art. 5 dello statuto della Cassa alla prova della ricorrenza di condizioni esonerative dell'obbligo contributivo, inducono a ritenere la causa non priva di rilevanza nomofilattica, così da renderne opportuna la trattazione nella sezione ordinaria (vedi Cassaz. 5375/2019, Cassaz 4568/2021), ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. rimette il ricorso alla sezione quarta per la trattazione in quella sede.”*

Infatti, il punto 9., non da adito a dubbi, testualmente riportando: *“La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa. Nel sistema di tale*

*ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della Cassa provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, **prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).**”*

La contribuzione minima di solidarietà, è espressamente prevista dal comma 6 dell'art. 10, che recita: “Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 2,10 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annuo (che attualizzato, è pari a L. 340.000 annuo, corrispondente ad € 175,60 annuo¹). Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18”.

Val la pena ricordare, che invece la Cassa impone una contribuzione minima pari a circa € 5.000,00/anno, maggiore di circa 30 volte al contributo di solidarietà previsto dalla Legge 773/82 che è pari ad € 175,60.

Quanto al punto 8., che di rimando coinvolge anche i successivi punti 10.-11.-12.-13., riguardante l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per il solo fatto di essere iscritti all'Albo, ai sensi della Legge 4 febbraio 1967, n. 37 è assolutamente errato e contrario alla Legge, se riferito indistintamente a tutti i geometri, mentre è corretto se riferito al ricorrente (sent. 4568) geom P.

Infatti, all'art. 1, che recita: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri istituita con Legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri,” si contrappone il successivo art. 26 ultimo comma, che invece recita: “I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza

¹ Il D.M. 11 marzo 1988, n. 125 (Gazz. Uff. 19 aprile 1988, n. 91) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri è diminuita dal 10 al 7 per cento e la percentuale del contributo di solidarietà è diminuita dal 3 al 2,10 per cento. Successivamente, il D.M. 3 luglio 1991 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 178) ha disposto:

«Con effetto dal 1° gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere a) e b), della L. 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento».

Il successivo D.M. 20 maggio 1995 (Gazz. Uff. 22 giugno 1995, n. 144) ha così ulteriormente disposto:

«Con effetto dal 1° gennaio 1995, la percentuale del contributo soggettivo, previsto dall'art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è elevata dall'attuale cinque per cento al sette per cento per i redditi fino a L. 117.300.000 e dall'attuale due per cento al tre per cento per i redditi superiori; la percentuale del contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982 è elevata dall'attuale due per cento al due punto dieci per cento; il contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 773/1982, è elevato da L. 1.770.000 a L. 1.950.000; il contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982, è elevato da L. 320.000 a L. 340.000».

di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Omissis..."

Tale art. 26, è poi stato confermato dall'art. 1, ultimo comma della Legge 8.8.77 n. 583 - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri .

A tutto ciò, bisogna anche considerare l'art. 32 della Legge n. 773/82 – Disposizioni finali: "Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili."

Molto opinabile poi, a ben vedere il concetto volto *"ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine"* riportato nella Sentenza n. 4568/21, di cui al citato punto 10 e successive Ordinanze, poiché, sarebbe bastato un semplice controllo dei dati di cancellazione dall'albo e conseguentemente dalla Cassa, per verificare che non è così. Infatti, praticamente tutti i geometri raggiunti dalla misura imperativa dell'iscrizione alla Cassa, si sono immediatamente cancellati, non apportando pertanto alcun beneficio finanziario, non solo di lungo termine, ma neppure dell'immediato, anzi, hanno sottratto pure risorse ai singoli Collegi di appartenenza, in mancanza della relativa quota associativa annua.

Inoltre, sempre in merito *"ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine"*, si segnala recente Atto Parlamentare 19678 della Camera dei Deputati - XVIII Legislatura - allegato B, ai resoconti **della seduta dell'11 maggio 2021**, di cui il Senatore Fassina, denuncia al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **il sensibile calo degli iscritti (meno 16.000)**, dal 2009 ad allora (11.5.2021), pari ad un decremento di quasi un quinto dei contribuenti, rilevato anche dalla Corte dei Conti. **Questo, a conferma di quanti geometri si sono cancellati**, a seguito proprio dell'operato della cassa su questa materia.

- k. Le varie Ordinanze gemelle Corte di Cassazione, sez. VI n. 23627 del 31.8.21; n. 23628 del 31.8.21; n. 23629 del 31.8.21; n. 23630 del 31.8.21; n. 23631 del 31.8.21; n. 23633 del 31.8.21; n. 24135 del 7.9.21; n. 28118 del 14.10.21; n. 28119 del 14.10.21; n. 35481 del 19.11.21; n. 1410 del 18.1.22, sono incorse a mio avviso nell'errore di non considerare che le conclusioni della citata sent. Cassz. N. 4568/21, riguardavano solo ed esclusivamente il caso del ricorrente geom. P., e non indistintamente tutti quei geometri, che invece sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, che quindi sono esonerati dall'iscrizione alla Cassa.

Da quanto sopra, deriva che la cassa Geometri, ha avuto conferma inequivocabile fin dal lontano anno 2005, che con la sentenza emessa specificatamente nei suoi confronti dalla corte di Cassazione sez. Lavoro n. 7010 in data 05.04.2005 (ma la stessa Cassazione già un anno prima aveva puntualizzato lo stesso principio per la cassa Ragionieri, sentenza n. 22240/2004), la stessa chiariva e puntualizzava che non le vengono attribuiti i poteri di derogare all'art. 22 della Legge n. 773/1982, ma solo di *"adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico"*, e ciò, in virtù dell'art. 3, comma 12, Legge n. 335/1995, che riguardano solo i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici, e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione (escludendosi pertanto, il potere di estendere l'obbligo dell'iscrizione automatica a tutti).

Questo stando alle Sentenze di Legittimità, ma la Cassa sin dal 1994, anno di “privatizzazione” col DL.gs n. 509, sapeva benissimo che non le era consentito introdurre l’obbligo di iscrizione a tutti i geometri per il solo fatto di essere iscritti all’Albo professionale.

Perciò, non rientrava, come non rientra tutt’ora nei suoi poteri l’iscrizione indistinta di tutti i geometri, anche quelli a cui invece ne è concessa la facoltà, essendo iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione ecc., come recita l’art. 22, Legge n. 773/1982.

Invece, la cassa ha continuato e continua tutt’ora a vessare i geometri con cartelle di pagamento illegittime, per iscrizioni che pratica d’ufficio, mettendo in atto un vero e proprio accanimento persecutorio, ignorando anche le ulteriori e specifiche recenti pronunce di legittimità, che in maniera inequivocabile sanciscono l’illegittimità dell’attuale art. 5 dello statuto della cassa (ex art. 3, comma 1, Regolamento della Cassa in vigore dal 1°.1.2003), e la piena valenza dell’art. 22 Legge 773/82 (Cass. 5375/2019 l’Ordinanza Cass. 28109 del 31.10.2019, Cass. 16564 del 31.07.2020, Cass. 4568 del 19.2.21).

Quindi, a tutt’oggi, **dopo circa 17 anni** dalla prima sentenza della Cassazione del 4.5.2005 (specifica per cassa geometri), che stabiliva i confini entro i quali la cassa poteva delegiferare, e che sempre la stessa corte suprema ha poi sostenuto con ben altre svariate decine di sentenze, tutte dello stesso tenore, escludendo tassativamente la possibilità di deroga all’art. 22 della Legge n. 773/82, ciononostante, la cassa incurante e in spregio a tutte e alle innumerevoli tali pronunce di legittimità, continua e persevera con intento persecutorio nell’iscrizione coattiva indistinta di tutti i geometri, forte della sua posizione dominante e dei poteri che le sono stati attribuiti nel recupero forzoso dei crediti (pignoramenti, iscrizione ipoteche ecc.), anche se illegittimi, e pertanto con uno sbilanciamento di potere tutto a suo favore.

Si porta inoltre a conoscenza, che la Cassa dopo le varie pronunce della Cassazione che hanno cassato l’art. 5 dello Statuto e dichiarata illegittima l’iscrizione praticata d’ufficio per i geometri che non ne sono tenuti, ha deliberato di richiedere due pareti “Pro Veritate”, in forma riservata, ma pagati con i soldi dei contribuenti ad un Emerito Professore Universitatio Andrea Morrone per una spesa rispettivamente di € 8.056,20 e di € 11.112,00. Tale riservatezza, ha impedito di poterne avere copia proprio dai contribuenti stessi, vale a dire i geometri a cui la Cassa impone l’iscrizione e che hanno pro quota pagato le parcelle! Infatti, il collega geom. [REDACTED]

che mi legge in copia, su domanda di accesso documentale regolarmente presentata, si è visto rispondere con un diniego da parte della Cassa (si allegano domanda e risposta di diniego).

Non si comprende per quale motivo la Cassa non abbia presentato domanda di **Interpello ai sensi dell’art. 9 dlgs 124/2004** al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che avrebbe avuto la valenza di un atto pubblico e super partes nell’interesse sia della Cassa che dei geometri, e in più gratuito, senza costi per i contribuenti, e per la qual cosa si invoca anche l’autorevole controllo da parte della **Procura Generale della Corte di Conti delegata all’esercizio del controllo delle casse previdenziali privatizzate**, a cui è indirizzata per conoscenza la presente.

Ora, se pur non vincolante, sarebbe interessante prendere visione di tali pareri, considerato che le relative parcelle sono anche state pagate dai geometri illegittimamente iscritti dalla Cassa, me compreso, e pertanto, chiedo con la presente agli Ill.ssimi Ministeri Vigilanti in qualità di Autorità preposta al controllo ed alla vigilanza sulla Cassa, se è possibile richiederne copia, e poterne disporre.

Si porta anche a conoscenza, come anticipato in premessa, che l'Unione dei Sindacali di Base (in sigla USB), in data 01.03.2022, ha proposto INTERPELLO ai sensi dell'art. 9 dlgs 124/2004 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, indirizzo Pec: dgprevidenza.div4@pec.lavoro.gov.it, che qui si allega, per questione contributi dovuti alla Cassa Geometri dei professionisti che svolgono attività occasionale e che sono iscritti ad altro sistema di previdenza obbligatorio, così come previsto dall'art. 22 e dall'art. 10 c. 6 della Legge 773/82 con esonero contributivo ed asseverazione al solo contributo di solidarietà, ponendo il seguente quesito:

<Si dica se è vero che il geometra iscritto all'albo che svolga attività occasionale e/o iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria o assistito da altra forma di pensione, non sia tenuto all'iscrizione alla Cassa Geometri ovvero è tenuto al solo pagamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 10, comma 6, legge 773/1982, che è pari al 2,10% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, e comunque non inferiore ad € 175,60 annui (Lire 340.000), e non al ben più oneroso pagamento dei contributi minimi (comma 1 e 2 art. 10), pari a circa euro 5.000,00 l'anno, così come illegittimamente preteso dalla Cassa Geometri.>

Siamo tutt'ora in attesa di risposta da Codesto Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si porta a conoscenza, altresì che il geom. [REDACTED] della provincia di [REDACTED] in data 17/03/2022 a mezzo PEC ha inviato alla CIPAG una **“DIFFIDA PREVENTIVA (ai sensi dell'art 3 del Dlgs 20 dicembre 2009, 198) per l'emanazione di tutti gli atti amministrativi obbligatori previsti dalla Legge 773/1982**, ovvero la cancellazione nell'esercizio della propria autotutela del geometra esonerato per legge alla iscrizione alla cassa previdenziale geometri in virtù dell'art. 22 commi 1, 2, 3 e 7 e contestuale asseverazione al solo contributo di solidarietà previsto dall'art. 10 comma 6, della legge 773/1982” (in allegato). La Cassa se pur l'ha riscontrata in data 1/4/2022 ha disatteso le finalità proprie di detta istanza che erano “l'emanazione di tutti gli atti amministrativi obbligatori previsti dalla Legge 773/1982” con la seguente testuale risposta *“Gentile Geom. [REDACTED] facendo seguito alla Sua diffida del 17.3.2022, Le segnaliamo che il Tribunale di [REDACTED] con Sentenza n. 1948/2020 ha dichiarato legittimo l'operato della Cassa confermando la Sua iscrizione e la relativa pretesa contributiva. Le rammentiamo, inoltre, che è tutt'ora pendente il ricorso azionato avverso la cartella di recupero del ruolo 2020 e che, in pendenza di ricorso, l'attuale posizione presso questa gestione previdenziale rimarrà immutata. Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.F.to Ing. Luca De Santis Dirigente Ambito Servizi Iscrittivi e Contributivi/DP”* (in allegato).

Personalmente, ho dei contenziosi in corso con la Cassa poiché sono stato iscritto illegittimamente d'ufficio.

E' oramai chiaro, che la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, non ha alcun diritto di richiedere l'iscrizione, nè il versamento dei contributi previdenziali per gli iscritti al solo Albo Professionale, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

Spero appaia in tutta la sua evidenza lo sperpero di denari altrui e privati che la cassa sta causando, oltre all'intasamento dei Tribunali, con inutile ulteriore appesantimento dei procedimenti giudiziari.

Pertanto, sulla base anche di tali recenti Sentenze, confermo cortesemente

LA RICHIESTA,

che venga finalmente fatta giustizia con un atto di Governo a questa deplorabile vicenda, obbligando la Cassa ad annullare tutti i contenziosi in corso rientranti nell'oggetto in questione, ed a restituire i quattrini indebitamente riscossi con atti coercitivi tramite cartelle esattoriali (per altro già previsto dal Regolamento sulla Contribuzione, art. 25 Restituzione dei contributi non dovuti: 25.1 L'iscritto, previa documentazione dei versamenti effettuati, potrà ottenere, su domanda, il rimborso di quanto versato o riscosso dalla Cassa e non dovuto, omissis... - vedi www.cipag.it alla sezione: Normativa), per tutti coloro che rientrano nella suddetta casistica, ivi ricomprendendo anche quelli che non avevano in passato potuto opporsi giudiziariamente alle prepotenze della CIPAG, oltre naturalmente ad impedire l'emissione di nuove cartelle esattoriali rientranti nella suddetta problematica.

Inoltre, sulla base dell'Interrogazione n. 4-07385, in conseguenza della pronuncia ormai consolidata della Corte Suprema, capire se esistono i presupposti per valutare le responsabilità da addebitare ai singoli membri del consiglio di amministrazione pro tempore per danno causato alle casse dell'ente, a seguito delle azioni che tale consiglio ha deliberato illegittimamente, senza escludere nel novero degli addebiti, anche i possibili ed eventuali danni di qualunque genere che venissero richiesti dai geometri vessati.

(Vedi_Sentenza Corte di **Cassazione Sez. Unite n. 7645 del 01.04.2020**)

Si allega:

Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07385 pubblicato il 19 aprile 2017 - Sentenza di Cassazione n. 5375 del 22.02.2019 - Sentenza di Cassazione n. 4568 del 19.02.2021 – Sentenza Corte d'Appello di Torino n. 533/2019 - Ordinanza Interlocutoria Cassazione n. 5352 del 18.2.2022 - Richiesta accesso documentale alla Cassa – Diniego della Cassa – Delib. spesa Prof. Morrone n. 308/2019 – Delib. spesa Prof. Morrone n. 63/2020 – Interpello USB 1.3.22 – Diffida Preventiva (ai sensi dell'art 3 del Dlgs 20 dicembre 2009, 198) a firma del geom.  – Risposta della cassa a Diffida.

Confidando in cortese cenno di riscontro, porgo cordiali saluti.

